

La diffamazione

{ Art. 595 c.p.

Dal diritto romano all'art. 595 c.p.: un delitto dalle origini antiche

Art. 595 c.p.

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito [c.p. 598] con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032 .

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [c.c. 2699], la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate [c.p. 29, 64].

Soggetto attivo e passivo del reato

- Infermi di mente e minori;
- Entità giuridiche;

→ *Cass. Pen., Sez. V, n. 1188/2002: “[...] In tema di diffamazione a mezzo stampa, le espressioni denigratorie dirette nei confronti di singoli appartenenti ad un’associazione od istituzione possono, al contempo, aggredire anche l’onorabilità dell’entità collettiva cui essi appartengono, entità alla quale, conseguentemente, anche compete la legittimazione ad assumere la qualità di soggetto passivo di delitti contro l’onore. Ne consegue che, quando l’offesa assume carattere diffusivo (nel senso che essa viene ad incidere sulla considerazione di cui l’ente gode nella collettività), detto ente, al pari dei singoli soggetti offesi, è legittimato alla presentazione della querela ed alla successiva costituzione di parte civile e ad esso compete eventualmente la facoltà di proporre impugnazione nelle ipotesi particolari previste dall’art. 577 c.p.p.”*

- Più persone in forma collettiva;
- Direttore responsabile di un periodico;
- Prossimi congiunti, adottante ed adottato.

Le differenze tra *ingiuria* e *diffamazione*, sotto il profilo del bene giuridico tutelato e della condotta

- Onore *in senso soggettivo ed oggettivo*;
- L'offesa rivolta direttamente *a persona presente* o rivolta *a persona assente* mediante comunicazione a terzi;

Le aggravanti *ex co. 2 e 3 dell'art. 595 c.p.*:

→ *ratio*:

- **co. 2: ATTRIBUZIONE DI UN FATTO DETERMINATO** = maggior gravità dell'offesa, avvalorata dalla indicazione del fatto concreto da cui essa prende vita;
- **co. 3: OFFESA RECATA COL MEZZO DELLA STAMPA, ALTRO MEZZO DI PUBBLICITÀ OVVERO IN ATTO PUBBLICO** = maggior offesa arrecata all'altrui reputazione, in ragione della particolare diffusività dello strumento utilizzato per ledere il bene giuridico tutelato dalla norma.

Circostanza aggravante del reato-base o fattispecie autonoma?

Cause di giustificazione comuni

- ✧ **Consenso dell'avente diritto;**
- ✧ **Legittima difesa;**
- ✧ **Adempimento di un dovere;**
- ✧ **Esercizio di un diritto**

→ **DIRITTO DI CRONACA:** espressione della **libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.)**

per tale si intende il *diritto di narrare fatti realmente accaduti, attraverso il mezzo della stampa, in considerazione dell'interesse che la collettività possiede alla divulgazione della notizia.*

L'INTERVENTO CHIARIFICATORE DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE ED IL 'DECALOGO DEL BUON GIORNALISTA'

1. *Cass. Pen., 1984 n. 8959;*
2. *Cass. Civ., 1984 n. 5259 (c.d. "sentenza decalogo) → l'esercizio di diffondere alla collettività notizie e commenti è legittimo, e può anche prevalere sul diritto alla riservatezza, se il cronista rispetti conscienziosamente 3 imprescindibili elementi:*

- **PRINCIPIO DI VERITÀ:**

→ *Cass. Pen., Sez. V, 2001 n. 10331: “[...] L’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca, relativa al reato di diffamazione commesso con il mezzo della stampa, va esclusa quando il giornalista non abbia rispettato la verità della notizia, per aver esasperato e travisato i fatti riferiti, oggetto di decreto che dispone il giudizio, con una arbitraria e fantasiosa ricostruzione, per dare agli stessi una dimensione artatamente drammatica e sensazionale”;*

→ *Cass. Pen., Sez. V, 2002 n. 15176: “[...] in tema di diffamazione a mezzo stampa, l’esercizio del diritto di cronaca non può ritenersi fedele al requisito della veridicità dei fatti qualora la ricostruzione degli avvenimenti avvenga in modo da travisare la consecuzione degli stessi, omettendo il riferimento di fatti rilevanti nella proposizione delle notizie e, per contro, proponendone taluni in una luce artificiosamente emblematica, al di là della loro obiettiva rilevanza, in modo da tentare di indirizzare il giudizio del lettore”;*

→ *Cass. Pen., Sez. V, 2016, n. 42987: “[...] in tema di diffamazione a mezzo stampa, non opera l’esimente del diritto di cronaca quando l’articolo di giornale, nell’affrontare un argomento di pubblico interesse, contenga dati eccedenti lo scopo informativo, in quanto riferiti alla vita privata della parte offesa, e tali da lederne la reputazione, in assenza di notorietà della stessa”;*

- **PRINCIPIO DI PERTINENZA:**

→ *Cass. Pen. Sez. V, 2004, n. 15595: “[...] in tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della sussistenza dell’esimente occorre non che i fatti menzionati siano completamente rispondenti al vero ma che, pur non attribuendo alla persona criticata di fatti lesivi della sua reputazione dai quali la critica prende le mosse, esista un interesse sociale per l’argomento trattato e che l’esposizione da parte del giornalista non trasmodi in espressioni scorrette o volgari o in contumelie”;*

- **PRINCIPIO DI CONTINENZA:**

→ *Cass. Civ., Sez. III, 2016, n. 20728: “[...] In tema di diffamazione a mezzo stampa, non sussiste alcuna violazione del principio di continenza allorquando l’articolo risulti improntato ad obiettività e privo di ogni elemento denigratorio, tale da rendere chiare al lettore le contrapposte tesi dell’accusa e della difesa, astenendosi dal pronunciare certezze in ordine al comportamento del interessato”.*

LIMITI ULTERIORI:

- **Obbligo di rettifica;**
- **Segreto di Stato;**
- **Segreto istruttorio;**
- **Segreto parlamentare;**
- **Segreto della Camera di Consiglio;**
- **Limiti imposti dalla morale e dal buon costume.**

Il diritto di critica

Si differenzia dal **diritto di cronaca**, in quanto non si sostanzia nella narrazione di fatti, bensì nell'*espressione di un giudizio o, più genericamente, di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su un'interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e di comportamenti.*

Tipi di critica:

- **Politica;**
- **Giudiziaria;**
- **Sindacale:** si riconnette inscindibilmente alla **libera manifestazione del pensiero** costituzionalmente prevista all'**art. 21**, indice fondamentale di "democraticità" del sistema anche secondo l'**art. 10 CEDU**.

→ dal messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica del 23 Luglio del 2002:

"[...] La classica concezione della libertà di manifestazione del pensiero come diritto fondamentale dell'individuo, come libertà da difendere contro indebite interferenze dei pubblici poteri, permane e si rafforza nelle Costituzioni democratiche del Novecento all'interno delle quali si afferma il principio generale che i limiti alla libertà di espressione debbono essere rigorosamente preordinati alla tutela di altri beni costituzionalmente protetti. Accanto alla visione individualista emerge, quindi, anche la dimensione partecipativa e democratica della libertà di espressione e la necessità di un processo continuo di informazione e formazione dell'opinione pubblica, con l'intera cittadinanza".

Giurisprudenza rilevante nella materia *de qua*

Punto di partenza: la critica in ambito sindacale può essere caratterizzata, a volte, da toni oggettivamente aspri e polemici, dovuti al fatto che si tratta di lavoratori che si confrontano con la controparte datoriale ai fini di tutelare gli interessi di categoria.

→ **Difficile compito della giurisprudenza**, viste le difficoltà di individuazione del *discrimen* tra il legittimo esercizio di tale diritto e la lesione del vincolo fiduciario:

- **Cass., n. 1173/1986:** “[...] il comportamento del lavoratore, consistente nella divulgazione di fatti ed accuse, ancorché vere, obiettivamente idonee a ledere l’onore o la reputazione del datore di lavoro, esorbita dal legittimo esercizio del diritto di critica, quale espressione del diritto di libera manifestazione del proprio pensiero, e può configurare un fatto illecito, e quindi anche consentire il recesso del datore di lavoro ove l’illecito stesso risulti incompatibile con l’elemento fiduciario necessario per la prosecuzione del rapporto, qualora si traduca in una condotta che sia imputabile al suo autore a titolo di dolo o di colpa, e che non trovi, per modalità ed ambito delle notizie fornite e dei giudizi formulati, adeguata e proporzionale giustificazione nell’esigenza di tutelare interessi di rilevanza giuridica almeno pari al bene oggetto dell’indicata lesione;

Cass., n. 11436/1995 e n. 7091/2001: “[...] Il lavoratore che sia anche rappresentante sindacale se, quale lavoratore subordinato, è soggetto allo stesso vincolo di subordinazione degli altri dipendenti, si pone, in relazione all’attività di sindacalista, su un piano paritetico con il datore di lavoro, con esclusione di qualsiasi vincolo di subordinazione, giacché detta attività, espressione di una libertà costituzionalmente garantita dall’art. 39 Cost., non può in quanto diretta alla tutela degli interessi collettivi dei lavoratori nei confronti di quelli contrapposti del datore di lavoro essere subordinata alla volontà di quest’ultimo. Conseguenza che la contestazione dell’autorità e della supremazia del datore di lavoro siccome caratteristica della dialettica sindacale, ove posta in essere dal lavoratore sindacalista e sempreché inerisca all’attività di patronato sindacale, non può essere sanzionata disciplinarmente”.

DUE ARRESTI RECENTI:

- *Cass. n. 996/2017:* la violazione dell’obbligo di fedeltà può rilevare come giusta causa di licenziamento, nel caso in cui non vengano rispettati i criteri della **continenza formale e sostanziale**;
- *Cass. n. 4125/2017:* “[...] Non integra giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento la condotta del lavoratore che denunci all’autorità giudiziaria, o all’autorità amministrativa competente, fatti di reato o illeciti amministrativi commessi dal datore di lavoro, a meno che non risulti il carattere calunnioso della denuncia o la consapevolezza della insussistenza dell’illecito, e sempre che il lavoratore si sia astenuto da iniziative volte a dare pubblicità a quanto portato a conoscenza delle autorità competenti”.

La critica in materia sindacale, derivando la sua natura dal fatto che nasce da un **gruppo di professionisti o lavoratori** della stessa categoria, o anche da un solo di essi, avendo per oggetto un **argomento di carattere corporativo**, può talora assumere toni e caratterizzazioni aspre, esagerate o aggressive, senza che possa essere interessata l'area penale, salvo il limite all'esercizio di tale diritto che deve ritenersi superato qualora l'agente miri a colpire l'altrui dignità morale (c.d. *argumenta ad hominem*), trascendendo nel campo dell'aggressione alla sfera morale penalmente protetta.

DISTINZIONE FRA CRITICA ED INVETTIVA:

La prima è argomentata, la seconda è gratuita. Può ritenersi validamente (e non solo formalmente) argomentato un giudizio critico corredato da una *spiegazione* che renda manifesta al destinatario della critica la ragione della censura.

→ In tal senso si dirige la **giurisprudenza prevalente**.

RESPONSABILITÀ CIVILE

Cass. Civ., Sez. III, n. 4068 del 2014

"[...] Per considerare la divulgazione di notizie lesive dell'onore lecita espressione del diritto di cronaca ed escludere la responsabilità civile per diffamazione, devono ricorrere tre condizioni consistenti: a) nella verità oggettiva (o anche soltanto putativa, purchè frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) b) nella sussistenza di un interesse pubblico all'informazione, vale a dire nella c.d. pertinenza (Cass. civ. 15 dicembre 2004, n. 23366; Cass. civ. Cass. 18 ottobre 1984, n. 5259); c) nella forma "civile" dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, e cioè nella c.d. continenza, posto che lo scritto non deve mai eccedere lo scopo informativo da conseguire (Cass. 18 ottobre 1984 n. 5259)".

Responsabilità disciplinare

Eventus damni = violazione di obblighi previsti dalla contrattazione collettiva, dalla legge o dal codice comportamentale.

La natura giuridica del relativo procedimento punitivo e delle sanzioni punitive è, in un sistema privatizzato, di natura privatistica → ciò comporta la devoluzione al giudice del lavoro delle relative controversie.

PRINCIPI FONDAMENTALI VIGENTI IN MATERIA:

- *Obbligatorietà dell'azione disciplinare;*
- *Proporzionalità della sanzione disciplinare rispetto ai fatti commessi;*
- *Tempestività dell'azione disciplinare;*
- *Tassatività delle sanzioni disciplinari;*
- *Gradualità sanzionatoria;*
- *Contraddittorio procedimentale.*

Responsabilità contabile

Eventus damni = inosservanza dolosa o (gravemente) colposa dei propri obblighi di servizio, in danno della propria amministrazione od altro ente pubblico. 5 ELEMENTI COSTITUTIVI:

- **Rapporto danneggiante-ente pubblico;**
- **Condotta illecita;**
- **Elemento soggettivo;**
- **Nesso di causalità e danno;**

Diffamazione a mezzo *internet*

- Confluenza nell'ipotesi aggravata *ex* 595, co. 3, c.p. (**offesa recata con qualsiasi altro mezzo di pubblicità**);
- Momento di consumazione del reato → percezione del messaggio da parte di soggetti estranei sia all'agente che alla persona offesa → incide anche sul *locus commissi delicti*;
- Soggetti responsabili → la nozione di **obbligo giuridico**;
- *Locus commissi delicti* → tenendo conto della diffamazione come *reato di evento*, non essendo la percezione elemento costitutivo della condotta, in quanto non direttamente ascrivibile all'agente, ma a soggetto diverso, il reato si consuma non al momento della diffusione del messaggio o offensivo, ma al momento della percezione dello stesso da parte di soggetti che siano "terzi" rispetto all'agente ed alla persona offesa (cfr. art. 6 c.p.);
- Valenza probatoria delle schermate *internet* → nozione di **copia conforme**.

Offesa recata ad un corpo politico, amministrativo, giudiziario od una sua rappresentanza o Autorità costituita in collegio

- Corpo amministrativo o politico;
- Corpo giudiziario;
- Autorità costituite in collegio;

Elemento soggettivo

DOLO GENERICO OD EVENTUALE: non è sufficiente l'astratta idoneità delle parole ad offendere, ma è necessario che esse siano a ciò destinate, in quanto adoperate nel loro significato sociale, oggettivo, senza alcun riferimento alle intenzioni delle agente.

La forma può essere anche quella c.d. *indiretta*, purché il soggetto agente si rappresenti il fatto che le sue parole vadano ad assumere un significato offensivo, in quanto destinate ad aggredire la reputazione altrui.

L'intenzione o lo scopo del soggetto agente non devono necessariamente essere di offesa, ma è sufficiente che egli adoperi consapevolmente parole socialmente interpretabili come offensive.

Consumazione e tentativo

In materia di consumazione **due** sono gli orientamenti prevalenti:

- ◆ Momento e luogo della **divulgazione** lesiva dell'altrui reputazione;
- ◆ Momento e luogo della **percezione**, ad opera di due o più persone, dell'offesa.

Nell'ambito del tentativo:

- ◆ **Tentativo perfetto** → lo scritto è stato redatto, ma non spedito;
- ◆ **Tentativo imperfetto** → o scritto è stato redatto e spedito, non è pervenuto a destinazione.

La riforma della diffamazione come la “tela di Penelope”: gli orientamenti e le tendenze della giurisprudenza della Corte EDU

Problema di fondo: proseguire sulla via della risposta penale oppure battere altri sentieri?

→ Il profilo in esame è emerso di recente, in tutta la sua evidenza, in occasione del caso Sallusti.

Muovendosi lungo l’area del **penalmente illecito**, non scriminato, pertanto, dai diritti di cronaca e di critica, la Corte EDU ritiene – in ossequio alla logica della difesa dell’attività dei giornalisti, ‘cani da guardia’ della democrazia, illegittima l’inflizione ed, ancor prima, la previsione della reclusione nei confronti dei giornalisti.

Il timore principale della Corte è evitare il c.d. ‘*chilling effect*’, cioè l’effetto di ‘raggelamento’ che certi tipi di pena portano con sé.

LEADING CASE = CUMPANAE MAZARE C. ROMANIA (2004): il ricorso alla reclusione nei casi di ‘press offenses’ è ammesso solo in ipotesi eccezionali. Più precisamente quando altri diritti fondamentali possano risultare seriamente lesi (es. discorsi d’odio/incitamento alla violenza).

IN ITALIA = CASO BELPIETRO C. ITALIA ed il distinguishing rispetto al caso PERNA C. ITALIA.

L'imprescindibilità del principio di personalità della responsabilità penale

Art. 27 Cost., co. 1

“La responsabilità penale è personale”

CCS, Sent. n. 364/1988

Il disposto dell'art. 27 Cost. non si riduce a mero divieto di responsabilità penale per fatto altrui, ma implica la possibilità di muovere, sotto il profilo psicologico, un rimprovero all'autore del fatto, con riguardo a tutti gli elementi della fattispecie.

In linea con tale precedente:

- ❑ **Sentenza n. 42 del 1965:** per poter imputare – ai sensi dell'art. 116 c.p. – il reato diverso e più grave al concorrente ignaro, è necessario accertare, oltre al nesso eziologico, anche un nesso di causalità psichica. In particolare, il concorrente deve rappresentarsi il reato diverso quale *sviluppo logicamente prevedibile* del fatto voluto.
- ❑ **Sentenza n. 322 del 2007:** in relazione all'art. 609 *sexies* c.p., in materia di irrilevanza dell'errore sull'età della vittima infraquattordicenne nei delitti contro la libertà sessuale, la Consulta ha affermato che l'errore sull'età sia scusabile, qualora inevitabile ai sensi dell'art. 5 c.p.